



PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE OMNIBUS PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Contributo di Confindustria

Gennaio 2025

PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE OMNIBUS PER LA FINANZA SOSTENIBILE

PREMESSA

La Commissione Europea ha annunciato la volontà di consolidare in una regolamentazione Omnibus le discipline *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), Tassonomia e *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CS3D), con l'obiettivo di ridurre il *regulatory burden* per gli operatori, semplificando il quadro normativo senza comprometterne l'efficacia e l'ambizione.

CONTRIBUTO DI CONFINDUSTRIA

Confindustria considera tali annunci come un segnale importante nella direzione del cambiamento degli indirizzi seguiti dal decisore europeo riguardo al Green Deal e, in particolare, nell'ottica di quell'auspicato, e pure annunciato, Clean Industrial Deal, che dovrebbe tenere insieme obiettivi di sostenibilità e competitività del sistema produttivo europeo.

In questa fase, dunque, considerando il possibile perimetro della nuova regolamentazione cd. Omnibus, è prioritario individuare le modalità più efficaci per alleggerire gli oneri a carico delle imprese derivanti, anzitutto, dalle nuove regole in tema di rendicontazione di sostenibilità.

Oneri valutati da più parti ormai come eccessivi, sia sul piano informativo, sia su quello delle conseguenti ricadute organizzative per le imprese e per le loro catene di fornitura.

Considerata l'incertezza sul perimetro dell'annunciata iniziativa legislativa europea, l'opzione più efficace per assicurare un'applicazione coordinata, graduale e proporzionata dei nuovi obblighi è di agire sui tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

E ciò anche perché, quanto alla CSRD, nonostante la scadenza del termine (6 luglio 2024) per i recepimenti nazionali, risulta che ad oggi diversi Stati membri (tra cui Germania e Spagna) non vi abbiano ancora provveduto, tanto che, il 20 settembre scorso, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti di ben 17 Paesi europei. È evidente che tale disallineamento comporta rilevanti effetti negativi sul piano della certezza giuridica e operativa, oltre che su quello della competitività, per le imprese interessate dalle nuove regole.

Sulla base delle considerazioni appena esposte, di seguito si formulano alcune prime proposte conseguenti, distinte per provvedimento e/o ambito tematico.

1. CSRD: spostare di 2 anni i termini per l'entrata in vigore degli obblighi per la rendicontazione societaria di sostenibilità per le grandi imprese e per le PMI quotate.

È infatti necessario tener presente che le grandi imprese, che dovranno applicare i nuovi obblighi per la redazione del report di sostenibilità dall'esercizio 2025, non possono applicare una disciplina in fase di revisione e in un clima di incertezza, legato anche al differente livello di adeguamento tra ordinamenti; condizioni che sono, di tutta evidenza, contrarie all'obiettivo della Commissione stessa di ridurre il *regulatory burden*.

Tanto più che il disallineamento tra Stati membri comporta una difficoltà supplementare per alcune imprese italiane che, ad esempio, laddove facciano parte di grandi gruppi tedeschi che non redigeranno alcun report consolidato nel 2026, non potranno usufruire delle ipotesi di esenzione.

Per le stesse ragioni, si dovrebbe prevedere un *grace period* per le imprese che - in base agli ordinamenti nazionali nei quali è già avvenuto il recepimento della Direttiva - sono tenute a pubblicare il report di sostenibilità nel 2025. Per tali imprese, che risultano maggiormente onerate rispetto a quelle europee ancora non assoggettate ai nuovi obblighi di rendicontazione, andrebbe prevista un'esenzione di responsabilità per quanto pubblicato nelle more della revisione in corso.

- 2. CS3D:** “congelare” la Direttiva, cioè i termini di recepimento da parte degli Stati membri e di adeguamento da parte delle società, successivi alla sua entrata in vigore (25 luglio 2024), almeno fin quando non sarà stato possibile testare sul campo il funzionamento della CSRD.

Infatti, occorrerebbe poter esaminare almeno due cicli di report di sostenibilità pubblicati da parte di tutte le società che vi sono obbligate per tenere in considerazione il rapporto tra i due provvedimenti, vale a dire CSRD e CS3D: i principi di fondo di quest'ultima, infatti, potrebbero, e dovrebbero unicamente, servire a definire quegli accorgimenti organizzativi minimi, utili ad assicurare l'obiettivo della trasparenza informativa verso il mercato.

In altre parole, la CS3D dovrebbe essere funzionale ad accompagnare le imprese nel predisporre report completi ed efficaci. Di conseguenza, l'esigenza in sé e il contenuto di tali accorgimenti, sul fronte della compliance organizzativa interna alle imprese, potranno essere chiariti/definiti solo una volta che i primi report saranno stati pubblicati; inoltre, un eventuale intervento su questi aspetti non necessariamente dovrà essere oggetto di un provvedimento cogente, potendo risultare sufficiente, allo scopo, uno strumento di soft law.

Più nel merito di alcuni contenuti specifici, si propone poi quanto segue.

CSRD/ESRS

- ✓ **Catena del valore**: rivedere e limitare la definizione.

La descrizione troppo ampia della catena crea evidenti difficoltà nel tracciare e riportare dati che sono fuori dal perimetro di controllo diretto da parte dell'impresa (problemi di verificabilità, qualità e controllo dei dati). Ciò anche perché le informazioni relative alla catena del valore sollevano la rilevante questione della responsabilità delle imprese europee per le informazioni, raccolte da soggetti terzi, che saranno contenute nei report annuali (vedi infra).

La nozione di catena del valore, nella disciplina sulla reportistica, deve essere poi coerente con quella prevista dalla CS3D per gli obblighi di due diligence, dove, invece, vale la diversa nozione di catena di attività. Si tratta di definizioni non solo tra loro diverse,

ma anche estremamente ampie e che implicano obblighi informativi e di comportamento non proporzionati. Si dovrebbe utilizzare nei due settori normativi una nozione unica che comprenda le sole attività dei partner con cui l'impresa abbia rapporti contrattuali diretti.

✓ **Doppia materialità**: chiarire questo principio e prevederne una rimodulazione in chiave di semplificazione, soprattutto con riferimento alla valutazione d'impatto.

✓ **Standard**

- **settoriali**: rinviare la loro adozione, valutando l'ipotesi di accantonarli, definitivamente o almeno fin quando non si riesca a mettere a punto uno strumento adeguato a valorizzare le specificità settoriali, senza aggiungere oneri informativi inutilmente sproporzionati. Infatti, tali standard non devono duplicare, né aggravare ulteriormente gli oneri informativi a carico delle imprese rispetto agli obblighi già previsti negli standard agnostici. Il processo finalizzato alla loro definizione deve essere accurato e non può prescindere da un continuo confronto con i diversi settori, assicurando, allo stesso tempo, la compatibilità e l'allineamento con gli standard internazionali. Tale ultimo assunto è motivato anche da quanto previsto dalla stessa CSRD, che - al *considerando* 43 - indica la necessità che gli standard europei contribuiscano al processo di progressiva convergenza con e tra principi di rendicontazione di sostenibilità a livello globale.

È un lavoro che richiede tempo e bisogna evitare inutili accelerazioni. In proposito, occorre in ogni caso prevedere un periodo di sperimentazione di almeno due anni, per valutare, anche attraverso il confronto con l'industria, la capacità degli stessi standard di cogliere efficacemente le informazioni rilevanti dei diversi settori.

- **agnostici**: semplificare il contenuto di quelli che risultano, ad oggi, eccessivamente granulari, quali, ad esempio, quelli ambientali, eliminando informazioni troppo complesse o che implicano la divulgazione di informazioni potenzialmente sensibili e relative, ad esempio, agli effetti finanziari previsti, alle future decisioni in materia di investimenti e ad altri elementi strategici.

Più in concreto, si propone di ridurre di almeno il 50% gli elementi informativi obbligatori da rendicontare, utilizzando come punto di riferimento lo standard per le PMI quotate che, nell'attuale bozza, fa riferimento a circa la metà dei dati richiesti dagli standard ESRS.

Inoltre, si propone di introdurre il duplice criterio per cui: *i)* gli standard non possono richiedere informazioni strategicamente sensibili, anche se rilevanti; *ii)* l'impresa può comunque sempre omettere la pubblicazione di questa tipologia di informazioni. Infatti, le informazioni possono connotarsi come strategicamente sensibili anche quando non rientrano nel perimetro del segreto commerciale in senso stretto.

Pertanto, dovrebbe essere introdotto un principio generale di *comply or explain* per cui l'impresa può omettere di fornire informazioni quando: sono soggette a limiti legali nella diffusione, sono strategicamente sensibili, non sono disponibili o sono incomplete.

- **volontario per le PMI**: semplificare lo standard approvato a fine dicembre dall'EFRAG, ancora molto articolato per le reali capacità di questa tipologia di imprese. Infatti, le PMI sono tenute dall'attuale regolamentazione a fornire

informazioni alle grandi imprese e alle banche e agli altri operatori del settore finanziario e potrebbero essere concretamente supportate dall'utilizzo di uno standard volontario, di facile comprensione, e accettato anche dal mercato.

- ✓ **Allineamento e interoperabilità con standard internazionali**: revisionare gli standard tenendo conto degli standard internazionali e prevedere che, quando le imprese, per soddisfare esigenze motivate di riconoscimento a livello di investitori o mercati internazionali, pubblicano un report di sostenibilità non secondo gli standard ESRS, ma secondo quelli ISSB o SASB, tali documenti sono automaticamente riconosciuti anche a livello europeo.
- ✓ **Principi di attestazione sulla conformità dei report**: eliminare la progressione dei principi di attestazione verso il cd. livello di sicurezza ragionevole. L'attuale disciplina prevede che l'incarico di attestazione sia volto ad acquisire un livello di sicurezza limitato e l'impatto sulle imprese già di questa forma di *assurance* è stato molto significativo, in termini economici. Pertanto, si ritiene necessario bloccare l'ulteriore evoluzione dei principi di attestazione prevista dalla CSRD, che genererebbe ancor più rilevanti impatti economici, non giustificati da effettivi e significativi benefici per gli utenti delle informazioni di sostenibilità.
- ✓ **Profili di responsabilità**: stabilire che le imprese che redigono il report di sostenibilità non sono responsabili - ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per violazioni della disciplina - per le informazioni fornite di natura prospettica e per quelle raccolte dalle imprese della catena del valore e dalle imprese non controllate che rientrano nel perimetro informativo del report. Infatti, si tratta di informazioni basate su elementi disponibili al momento della redazione, ma suscettibili di essere rivisti alla luce di nuovi fattori e valutazioni, oppure del tutto estranee al potere di controllo e verifica dell'impresa che redige il report.

TASSONOMIA

- ✓ **Articolo 8 - OPEX**: Viste le difficoltà di calcolo dell'indicatore e la ridotta portata esplicativa dello stesso, si propone di eliminare l'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 8 del Regolamento.

La divulgazione dell'OPEX dovrebbe essere volontaria e resa nota solo quando ritenuta necessaria dall'azienda.

Il fatturato e le spese in conto capitale associate ad attività allineate alla Tassonomia sono più rilevanti e utili per consentire agli stakeholder (investitori, autorità, ONG, ecc.) di valutare il contributo delle aziende e i loro piani di transizione. Il calcolo dell'OPEX, come definito dalla Tassonomia, è particolarmente oneroso poiché l'input non è estraibile dai sistemi software attuali, creando sfide sia per la qualità dei dati che per la comparabilità tra le aziende.

Inoltre, non esiste una definizione chiara e inequivocabile di OPEX sia nei principi contabili GAAP che nella letteratura finanziaria sul controllo gestionale, il che comprometterebbe significativamente la comparabilità del KPI tra settori e operatori.

- ✓ **Do not significant harm principle**: come considerazione generale, i criteri alla base del principio DNSH devono essere semplificati e razionalizzati. La valutazione della

conformità, nella maggior parte dei casi, si basa su considerazioni discrezionali e soggettive delle diverse imprese. Inoltre, i revisori potrebbero non possedere le competenze necessarie per effettuare un'assicurazione ragionevole sull'allineamento delle attività economiche alla Tassonomia.

Va inoltre sottolineato che sono diverse le normative europee che collegano le agevolazioni alle imprese a tale principio (es. Next Generation EU, Invest EU), escludendo di fatto dall'accesso alle risorse proprio i settori industriali che devono effettuare gli investimenti più consistenti per affrontare la transizione sostenibile.

Il riferimento è alle esclusioni delle imprese le cui attività sono direttamente connesse ai combustibili fossili, delle imprese soggette all'ETS le cui emissioni superano i benchmark di prodotto (costituiti dalla media dei migliori 10 impianti europei) e quelle da cui deriva un'elevata quantità di rifiuti speciali pericolosi.

Da notare che le imprese che utilizzano combustibili fossili o sono soggette all'ETS o producono rifiuti pericolosi sono quelle che più di tutte sono impegnate nella transizione energetica ed ecologica e che stanno già sopportando oneri importanti per la decarbonizzazione e l'economia circolare.

Tale principio andrebbe rivisto per non escludere i settori sulla base dei suddetti criteri, poiché non devono rilevare le caratteristiche dei settori o le normative ad essi applicabili ma l'oggetto concreto dell'investimento e il suo risultato. In altri termini, non dovrebbe essere precluso alle imprese europee che utilizzano combustibili fossili, che sono soggette all'ETS o che producono elevate quantità di rifiuti pericolosi l'accesso a fondi europei per investimenti riguardanti la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico o l'economia circolare.

Ragionando diversamente, il Green deal spingerebbe le imprese europee aventi tali caratteristiche alla delocalizzazione, con l'unico effetto di perdere base industriale in Europa e di spostare verso altre aree del mondo le emissioni e le esternalità negative derivanti da modelli di gestione dei rifiuti non circolari.

- ✓ **Technical screening criteria:** eccessiva rigidità dei criteri delineati che non consentono di rappresentare efficacemente al mercato gli sforzi posti in essere dalle imprese per la transizione. La modalità di presentazione delle informazioni in base a quanto previsto dai technical screening criteria, particolarmente formalizzata ed eccessiva rispetto all'effettiva rilevanza o materialità delle stesse, ne penalizza la comprensibilità.

FINANZA PER LA TRANSIZIONE

È necessario evitare che gli obblighi di valutazione dei rischi ESG delle imprese clienti previsti nella regolamentazione finanziaria per banche e istituzioni finanziarie siano sproporzionati, e creino oneri aggiuntivi rispetto alle norme in tema di sostenibilità a cui sono soggette le imprese (in particolare rispetto a quanto previsto dal **Regolamento sulla Tassonomia e dalla CSRD**), aggiungendo requisiti per le PMI e rappresentando un fattore che potrebbe limitare l'offerta di finanza per la transizione.

Le PMI sono infatti escluse dall'ambito di applicazione delle suddette norme, ma allo stesso tempo, le regole prudenziali richiedono a banche e istituzioni finanziarie di valutare i rischi ESG di tutte le imprese clienti, anche quelle di dimensioni minori (ad esempio le Linee guida

EBA sull'erogazione e monitoraggio dei prestiti) o il loro allineamento con la tassonomia (ad esempio la regola che richiede il calcolo del Banking Book Taxonomy Alignment Ratio - BTAR, sebbene su base volontaria, contenuta negli ITS dell'EBA sulle divulgazioni prudenziali sui rischi ESG).

È pertanto necessario un maggiore coordinamento tra queste regole per evitare attriti nei rapporti tra imprese e settore finanziario e per non limitare la finanza per la transizione di cui le imprese hanno bisogno.